

STATUTO DEL CIRCOLO FOTOGRAFICO MILANESE

Articolo 1. Denominazione - Natura - Sede - Durata

Il 'Circolo Fotografico Milanese', di seguito CFM o Associazione, è un'Associazione Culturale, fondata nel 1930, che non persegue fini di lucro.

L' Associazione ha sede in Milano. La durata dell' Associazione è a tempo indeterminato.

E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 2. Scopi

Scopi primari del CFM sono:

- Sviluppare la cultura e la pratica fotografica in tutte le sue tendenze e manifestazioni.
- Promuovere la costante informazione e l'aggiornamento dei Soci e dei terzi nel campo della fotografia
- Riunire settimanalmente i Soci, sulla traccia del predisposto programma annuale, al fine di consolidare la relazione interpersonale, favorire lo scambio di esperienze, sviluppare una condivisa coscienza fotografica
- Promuovere la cultura fotografica tramite l'organizzazione di corsi, conferenze, workshop e pubblicazioni, anche periodiche, nel rispetto della relativa disciplina di legge, e la preparazione di materiale specializzato per la stampa periodica per il pubblico
- Interagire per il settore fotografico con gli Organi Governativi ed Amministrativi dello Stato, con Stati ed Enti esteri ed organizzazioni internazionali.

Articolo 3. FIAF

Il CFM è affiliato dal 1948 alla Federazione Italiana Associazioni Fotografiche (FIAF) e provvede a iscrivere alla FIAF stessa i Soci CFM interessati che ne facciano esplicita richiesta.

Articolo 4. Soci

I Soci si distinguono in Soci Effettivi, Soci Benemeriti e Soci Onorari.

- Il Socio Effettivo è colui che esprime e realizza concretamente la volontà di partecipare all'attività del Circolo.
- Il Socio Benemerito è colui che ha acquisito particolari benemeritenze a favore del CFM.
- Il Socio Onorario è colui che conferisce prestigio al CFM con la sua appartenenza al Circolo stesso.
- I Soci Benemeriti e i Soci Onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo del CFM .

La associazione al CFM instaura un rapporto effettivo che comporta la disponibilità ad una partecipazione costante e diretta alla sua vita associativa.

Tutti i Soci Effettivi godono degli stessi diritti e, fatto salvo quanto previsto dall' Articolo 7, partecipano alle assemblee con diritto di voto.

Articolo 5. Quote Sociali

Benché il Circolo non persegua finalità di lucro e la sua attività risulti basata sul volontariato, i Soci Effettivi concorrono alle necessità gestionali mediante il pagamento di

una quota associativa il cui ammontare è determinato annualmente dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea.

Ove il CFM fosse ubicato nei locali di altra associazione o ente, il socio dovrà corrispondere, se richiesto, oltre alla quota annuale CFM anche la quota associativa dell'associazione ospite.

I Soci Benemeriti e i Soci Onorari non sono tenuti al versamento di quote associative.

Le quote associative annuali vanno corrisposte entro il 31 gennaio di ogni anno.

In caso di mancato rinnovo, entro il termine suddetto, i Soci saranno considerati dimissionari a tutti gli effetti.

Le quote associative non sono trasmissibili (tranne in caso di trasferimento per causa di morte) né rivalutabili.

Articolo 6. Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di Socio è perpetua e si perde, oltre che per morosità, per dimissioni o per esclusione, a causa di grave e motivata ragione su decisione del Consiglio Direttivo.

Contro la decisione di esclusione il Socio escluso può proporre appello al Collegio dei Probi Viri.

I Soci decaduti, dimissionari o esclusi non possono chiedere rimborsi di quote versate e non hanno diritti sul patrimonio sociale.

Articolo 7. Diritto di voto

Hanno diritto di voto, direttamente o attraverso delega (vedi Articolo 18), i Soci Effettivi che abbiano raggiunto la maggiore età e che siano in regola con il pagamento della quota associativa. Ciascun votante esprime un voto (art. 2532, c. 2, c.c.).

Articolo 8. Organi Sociali

Gli Organi Sociali necessari del CFM sono :

- L'Assemblea dei Soci
- Il Presidente
- Il Consiglio Direttivo
- Il Collegio dei Probiviri
- L'Organo di Revisione dei Conti

È organo eventuale dell'associazione:

- Il Comitato Scientifico

Articolo 9. Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano del CFM, del quale determina e controlla il funzionamento con le forme ed attraverso gli istituti indicati negli articoli seguenti.

Articolo 10. Presidente

Il Presidente ha la firma sociale, rappresenta il CFM nei confronti di terzi, convoca le riunioni del Consiglio Direttivo, che presiede e dirige, e le Assemblee dei Soci.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea Ordinaria dei Soci, dura in carica due anni e può essere rieletto consecutivamente non più di tre volte. Possono essere eletti alla Presidenza i Soci che fanno parte del CFM da almeno tre anni consecutivi. Per l'elezione del Presidente è richiesto l'ottenimento di almeno la metà più uno dei voti espressi; se nessuno dei votati raggiunge questa soglia, si procederà al ballottaggio fra i due Soci che hanno ottenuto il più alto numero di voti. Risulta eletto chi riceve il maggior numero di consensi in assoluto.

Articolo 11. Consiglio Direttivo - Comitato Scientifico

Il Consiglio Direttivo è composto, oltre che dal Presidente, eletto come previsto all'articolo 10, dal Vice Presidente, dal Segretario e da un minimo di due a un massimo di quattro Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo imposta il programma annuale del CFM, ne cura la realizzazione, definisce le quote sociali (vedi articolo 5), rende conto dei risultati raggiunti, finanziari e non, all'Assemblea dei Soci. Redige il bilancio consuntivo e preventivo. Il Consiglio Direttivo decide a maggioranza (metà più uno), in caso di parità prevale il voto del Presidente.

In particolare:

Il Vice Presidente svolge le funzioni del Presidente in caso di sua assenza, impedimento o dimissioni. Nel caso di dimissioni del Presidente provvede, entro un mese, a convocare l'Assemblea dei Soci per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Segretario è responsabile dell'amministrazione e dei fondi CFM, esige crediti ed effettua pagamenti, tiene i registri e le previste scritture contabili, redige verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo mettendo a disposizione la relativa copia a chi ne facesse domanda, conserva gli atti sociali, tiene aggiornato il Libro Soci, provvede alla stesura dell'inventario dei beni sociali, prepara il rendiconto economico e finanziario annuale nonché quello di previsione per il nuovo anno sociale.

Il Vice Presidente, il Segretario, i Consiglieri sono eletti dall'Assemblea ordinaria dei Soci, durano in carica due anni e possono essere rieletti consecutivamente senza limiti di tempo, e comunque rimangono in carica fino all'elezione dei nuovi organi sociali. Risultano eletti i Soci che ottengono il maggior numero di voti in assoluto. Possono essere eletti nel Consiglio Direttivo solo i Soci del CFM iscritti da almeno un anno.

In caso di vacanza, per qualsiasi ragione, di una o più delle cariche suddette, si procederà ad una nuova elezione, per le stesse, con i criteri di cui sopra.

Nel caso se ne profilasse la necessità, il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Scientifico, a carattere consultivo, che durerà in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo che l'ha nominato. All'interno del Comitato Scientifico, il Consiglio Direttivo potrà nominare un Coordinatore. I membri del Comitato Scientifico possono essere anche non soci del CFM. Il Comitato Scientifico avrà le mansioni determinate all'atto della sua nomina e dovrà operare in ordine al perseguimento degli scopi dell'Associazione. I membri del Comitato Scientifico si riuniscono su convocazione del Presidente dell'Associazione che partecipa ai loro lavori, oppure su convocazione del Coordinatore del Comitato Scientifico.

Il Consiglio Direttivo può conferire la carica di Presidente Onorario a Soci la cui opera sia stata particolarmente meritevole, sia per impegno che per risultati raggiunti, a favore del CFM. La carica di Presidente Onorario è una onorificenza che non comporta i poteri in capo al Presidente di cui all'articolo 10 né il diritto di voto.

Articolo 12. Collegio dei Probiviri

L'Assemblea Ordinaria dei Soci elegge il Collegio dei Probiviri

Questo è composto da tre membri eletti dall'Assemblea Ordinaria dei Soci e dura in carica due anni: i suoi membri (almeno sei anni consecutivi di appartenenza al CFM) possono essere rieletti consecutivamente senza limiti di volte. Risultano eletti i Soci che ottengono il maggior numero di voti in assoluto.

Il Collegio dei Probiviri interviene quale conciliatore nelle controversie tra Soci, tra i Soci e il Consiglio Direttivo e si riunisce su invito del Consiglio Direttivo.

Articolo 13. Organo di Revisione dei Conti

L'Assemblea Ordinaria dei Soci elegge l'Organo di Revisione dei Conti. Quest'ultimo è composto da due membri. I membri dell'Organo di revisione dei Conti possono essere anche non soci del CFM.

L'Organo di Revisione dei Conti dura in carica due anni e può essere rieletto consecutivamente senza limiti di volte.

Risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti in assoluto.

L'Organo di Revisione controlla e convalida il rendiconto annuale e il bilancio preventivo, riferendo in sede assembleare.

Controlla la gestione contabile ogniqualvolta lo ritenga necessario, oppure su richiesta del Consiglio Direttivo. Si riunisce almeno due volte all'anno.

Articolo 14. Anno e Attività Sociale

L'Anno Contabile e Sociale del CFM inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto dell'anno successivo, periodo entro il quale sono sviluppate le attività organizzate dalla Associazione. Ogni anno sociale viene predisposto ed approvato, come indicato all'articolo 13, un rendiconto economico e finanziario che sarà presentato alla Assemblea Ordinaria dei Soci, assieme con il bilancio preventivo, entro quattro mesi dalla chiusura dello stesso.

Articolo 15. Compensi e Rimborsi

Tutte le cariche e gli incarichi menzionati nel presente statuto sono gratuiti salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

ASSEMBLEE

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Articolo 16. Avvisi di convocazione

Gli avvisi di convocazione delle Assemblee devono essere inviati ai Soci a cura del Presidente almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza. Fa fede la data del timbro postale, la firma per ricevuta in caso di consegna a mano, la ricevuta di ricezione nel caso di invio tramite posta elettronica. Nella convocazione saranno indicati: gli argomenti all'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della riunione sia in prima che in seconda convocazione.

Articolo 17. Funzionamento delle Assemblee

Le Assemblee dei Soci, ordinarie e straordinarie, sono legalmente costituite, in prima convocazione, quando è rappresentata almeno la metà più uno del numero complessivo degli aventi diritto al voto;

in seconda convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.

In entrambi i casi la deliberazione viene approvata a maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni delle Assemblee così ottenute vincolano tutti i Soci ancorché assenti o dissenzienti.

Delle riunioni dell' Assemblea viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Articolo 18. Deleghe

I Soci impossibilitati a intervenire alle Assemblee possono delegare altri Soci, per iscritto, a rappresentarli. Ciascun Socio non può essere portatore di più di una delega.

Articolo 19. Assemblea Ordinaria

Viene convocata, con le modalità di cui all'articolo 16, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o, ove particolari esigenze lo richiedano entro il mese di giugno. Provvede a:

- Nominare un proprio Presidente ed un proprio Segretario, che redigerà il verbale della riunione.
- Commentare e votare la relazione del Presidente sull'andamento del CFM.
- Esaminare e votare il bilancio consuntivo annuale, convalidato dall'Organo di Revisione dei Conti, ed il bilancio preventivo presentato dal Presidente.
- Eleggere il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e dell'Organo di Revisione dei Conti ogniqualvolta sia scaduto il loro mandato.
- Approvare la quota sociale del CFM.
- Deliberare sugli orientamenti di massima per la futura attività sociale presentati dal Presidente.
- Affidare al Consiglio Direttivo incarichi e/o compiti particolari

Articolo 20. Assemblea Straordinaria

Viene convocata, in qualunque momento, dal Presidente oppure richiesta mediante istanza motivata e sottoscritta da un numero di Soci non inferiore a un terzo degli aventi diritto al voto, secondo le modalità di cui all'art. 17.

Provvede a:

- Nominare un proprio Presidente e un proprio Segretario che redigerà il verbale della riunione.
- Esaminare e votare le modifiche allo Statuto Sociale. Per la modificazione dello statuto è richiesto (salvo il caso relativo allo scioglimento del CFM e agli altri espressamente indicati) il voto favorevole di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto in prima convocazione ed ai presenti in seconda.
- Presentare, esaminare e votare la proposta di scioglimento del CFM.
- Designare i destinatari del patrimonio del CFM in caso di suo scioglimento.

Articolo 21. Scioglimento del CFM

La proposta di scioglimento del CFM è presentata e discussa dall'Assemblea Straordinaria appositamente convocata. Per la sua validità è richiesta, anche se in seconda convocazione, la presenza di almeno due terzi dei Soci, per l'approvazione è richiesto il voto favorevole dei tre quarti degli associati, indipendentemente dal numero dei presenti.

Articolo 22. Devoluzione del patrimonio associativo in caso di scioglimento

In caso di scioglimento del CFM, il suo patrimonio, previa copertura di eventuali passività, deve essere devoluto a favore di Enti che ne continuino attività e scopi, oppure donato a opera benefica od altro organismo con fini di pubblica utilità designati dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea Straordinaria, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Al di fuori di quanto riportato al paragrafo precedente, per il caso di scioglimento, è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione.

Articolo 23. Regolamento

Norme particolari per l'applicazione del presente Statuto e per il regolare svolgimento dei programmi, potranno essere sancite con apposito regolamento, stilato dal Consiglio Direttivo, e approvato dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 24. Controversie

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro provvederà il Collegio Arbitrale Tribunale di Milano.

Articolo 25. Codice Civile

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Statuto si farà riferimento a quanto previsto dal Codice Civile, dalle norme di legge e dai principi generali dell'ordinamento italiano.

Articolo 26. Entrata in Vigore

Il presente "Stauto del Circolo Fotografico Milanese" entra in vigore il giorno 12 Giugno 2014

Approvato in Milano nell'Assemblea Straordinaria dei Soci, tenutasi il giorno 9 Giugno 2014 nella Sede del CFM.

Presidente dell'Assemblea _____

Segretario dell'Assemblea _____

Presidente del Consiglio Direttivo _____